


N. 03235/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04736/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4736 del 2015, proposto da:

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Anastasia Montinaro,
con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Comune di Torchiarolo, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Lolli, con
domicilio eletto presso Stefano Gori in Roma, Via Pietro della Valle,
N.4; Arpa Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Marasco, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:
SEZIONE I n. 00623/2015, resa tra le parti, concernente approvazione
piano relativo alle misure di intervento per il risanamento della qualità
dell'aria nel comune di torchiarolo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torchiarolo e di Arpa Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Luca Vergine su delega dell'avv. Anastasi Montinaro, Laura Marasco, Lolli Dario.

- considerato che nella comparazione degli opposti interessi pubblici coinvolti appare prevalente –allo stato- quello, prospettato dalla Regione ad attivare gli interventi per il risanamento dell'aria nel territorio comunale e nulla osta alla verifica medio tempore da parte delle Amministrazioni della sufficienza degli stessi, fermo restando che le controverse questioni tra le parti saranno definite con la sentenza di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4736/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)